



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 192 DELL' 08.11.2017

OGGETTO: Ricorso dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. Lavoro di Messina, proposto dal Signor Leonardi Giuseppe. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **Otto** del mese di **Novembre** ore **12,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. Lavoro di Messina, proposto dal Signor Leonardi Giuseppe. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Aurora Notarianni con studio legale in Messina.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 205 DEL 08.11.2017

Oggetto:	Ricorso dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. Lavoro- di Messina, proposto dal Sig. Leonardi Giuseppe. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- il Sig. Leonardi Giuseppe, in data 20.11.2012 Prot.n. 22480, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, contro questo Ente, per la partecipazione alla P.E.O. per l'anno 2009, con vittoria di spese;
- la G.M. con delibera n. 57 dell'11.06.2013 ha conferito incarico legale per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio all'Avv. Aurora Notarianni, con studio legale in Messina;
- con Sentenza n. 1173 del 23.06.2016 il Tribunale Civile di Messina, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Leonardi Giuseppe condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Giardini Naxos pari ad €. 630,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

Che l'Avv. Aurora Notarianni, in data 03.11.2017 Prot.n. 24477, comunicava a questo Ente che il Sig. Leonardi Giuseppe ha notificato ricorso in appello avverso la sentenza n. 1173/2015, con udienza innanzi alla Sez.Lavoro della Corte d'Appello di Messina fissata per il 28.11.2017; (ALL. 1)

Che copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del I[^] Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con disposizione apposta in calce alla suddetta nota da parte del Responsabile del I[^] Settore, si indica la necessità di resistere in giudizio;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarità con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera C.C. n. 32 del 10.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 414,39, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso, dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. Lavoro – di Messina proposto dal Sig. Leonardi Giuseppe, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 414,39 al Cap. 1245 del bilancio esercizio 2017, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2017	414,39	2017	414,39
TOTALE	414,39	TOTALE	414,39

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

10) trasmettere copia al Responsabile del I^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


07-11-2017

Il Proponente



AM - 1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

- 3 NOV. 2017

Protocollo N. 24477

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA - SEZ. LAVORO

Ricorso

nell'interesse del Sig. LEONARDI GIUSEPPE, (C.F. LNRGPP62B11E017H), nato a Giarre l'11.02.1962 e residente a Taormina, via Bruderer trav. B 2/a, elettivamente domiciliato in Messina, via della Zecca 18, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calderonio (C.F. CLDGCM64S12F158I, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffrè.it; FAX 090675787) che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata con atto separato,

contro

il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti,

per la riforma

della sentenza n. 1173/15, emessa inter partes dalla sezione lavoro del Tribunale di Messina in data 23.06.2015, notificata in data 29.06.2015, con la quale è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto del ricorrente alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009 ed è stato condannato il ricorrente alla spese del giudizio.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 01.10.12, il ricorrente esponeva di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos, appartenente al personale contrattista, con inquadramento nella categoria C1 e di aver stipulato più contratti di lavoro quinquennali ai sensi della L.R. 85/95 e 230/62, prorogati fino alla data di deposito del ricorso.

Lamentava di essere stato privato della possibilità di partecipare alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009, in quanto appartenente al personale contrattista, e ciò in palese contrasto con quanto stabilito dal CCNL enti locali che applica tutte le norme in esso previste tanto al personale a tempo determinato quanto a quello a tempo indeterminato e non esclude espressamente dalla progressione economica orizzontale i dipendenti a tempo determinato.



Chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance.

Con memoria depositata il 24/06/13, si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos deducendo il riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, rilevando che non era stata avviata da parte del Comune di Giardini alcuna progressione economica orizzontale, che l'attivazione della procedura era solo una mera facoltà e non un obbligo e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

In corso di causa parte ricorrente ha provveduto al deposito della nota prot. N. 22937 del 28 novembre 2013, proveniente dalla resistente, attestante l'avvenuta ripetizione di somme erroneamente erogate dal Comune di Giardini Naxos, dal 01.01.09 al 30.09.12, al personale di ruolo di categoria B quale PEO. Nella nota, in particolare, si legge testualmente "...*si comunica che, con nota prot. n. 34/P del 14/06/2013 a firma del responsabile del I Settore, dott. G. Calabrese, sono state recuperate le somme corrisposte erroneamente, dal 01.01.2009 al 30.09.2012, a personale di ruolo di categoria B, quale Peo.*".

Tale nota veniva depositata in giudizio a seguito della costituzione di parte resistente, con la quale il Comune di Giardini Naxos concordava sul diritto di parte ricorrente (equiparazione del personale contrattista a quello di ruolo per l'accesso alla Peo), ma assumeva che non si era svolta alcuna procedura Peo tacendo di aver corrisposto varie somma a titolo di Peo al solo personale di ruolo, escludendo il personale assunto con contratto a tempo determinato.

La produzione della nota prot. 22937 del 28/11/2013, dunque, costituiva un elemento di chiarezza di tutta la paradossale vicenda, che narra di un Ente Pubblico che elargisce delle somme ai propri dipendenti a titolo di Peo senza aver fatto alcuna procedura selettiva, addirittura disconoscendo lo stesso diritto dei dipendenti di ruolo (cui, si ripete, ha elargito delle somme non si comprende a che titolo).



E si ricorda che la nota con cui sono state recuperate le somme corrisposte “erroneamente... .. quale Peo”, per utilizzare le stesse parole contenute nella nota prodotta, porta la data del 28.11.2013, ben otto mesi dopo il deposito del ricorso e dopo trentadue mesi dalla notifica dell’atto stragiudiziale di cui si dirà.

All’udienza del 23 giugno 2015 la causa veniva decisa con il rigetto del ricorso.

La sentenza è ingiusta ed erronea e va riformata per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Giardini Naxos.

Al fine di dimostrare l’erroneità della sentenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite occorre chiarire quanto segue.

Nel corso dell’anno 2012 diversi dipendenti contrattisti del Comune di Giardini hanno adito il Tribunale del lavoro di Messina al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla partecipazione alla progressione economica orizzontale per l’anno 2009.

Tale interesse è, infatti, sorto a seguito dell’erogazione, dal 01 gennaio 2009 al 30 settembre 2012, da parte dell’Ente resistente di somme a titolo di PEO al personale di ruolo di categoria B, escludendo da tale emolumento solo il personale contrattista.

Il Comune di Giardini Naxos, repetita juvant, nelle diverse memorie di costituzione, ha sempre negato di aver avviato procedure per la progressione economica orizzontale per l’anno 2009, ma nel corso dei giudizi, attraverso la produzione da parte ricorrente della nota prot. N. 22937 del 28 novembre 2013 (allegata agli atti), si è dimostrato che, anche in assenza di una formale procedura selettiva, nel corso degli anni 2009/2012, erano state corrisposte e, quindi, successivamente recuperate, dalla resistente somme a titolo di PEO ai dipendenti di ruolo, con un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale contrattista.



Sulla scorta di tale produzione, i diversi giudizi si sono conclusi con il rigetto dei ricorsi ma con la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenze allegata agli atti di diversi Giudici, cui vanno aggiunte le ulteriori con i numeri 212/15, 753/15, 220/15, 171/14, 175/14, 1873/14, 481/14, 211/15, 702/14, 179/14, 482/14, 703/14, 214/15, 705/14, 176/14, 479/14, 215/15, 480/14). Le suddette sentenze sono state notificate dal Comune di Giardini Naxos, che evidentemente le ha ritenute soddisfacenti malgrado la compensazione delle spese legali, ed i ricorrenti non hanno proposto appello per evidenti motivi di opportunità, pur giudicandoli ingiuste per i motivi che seguono.

Nella sentenza impugnata, invece, il decidente, a differenza delle sentenze relative agli altri giudizi, erroneamente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, basandosi sul principio della soccombenza e sul presupposto che dalla nota prodotta sarebbe stata confermato il fatto che nessuna valida procedura per la progressione economica orizzontale era stata avviata.

L'illogicità di tale affermazione, in realtà, emerge dalla lettura della stessa sentenza, ove si afferma, giustamente, che *"...il Comune resistente ha ripetuto le somme erogate, a titolo di progressione economica orizzontale, dal 01/01/2009 sino al 30/09/2012..."* e si aggiunge *"... confermando che non è stata esperita alcuna valida procedura per la progressione economica orizzontale..."*.

Il Tribunale, cioè, ha trascurato del tutto la circostanza che proprio la nota prodotta (con data successiva di otto mesi dal deposito del ricorso) conferma chiaramente le ragioni poste a base del ricorso e la contraddittorietà dell'operato del Comune di Giardini Naxos, che da un lato sostiene di non aver mai proceduto alla progressione economica orizzontale per l'anno 2009 e dall'altro, con la nota superiormente indicata, provvede al recupero delle somme erroneamente corrisposte quale PEO per gli anni 2009/12, avallando, così, le ragioni che hanno spinto il ricorrente a proporre ricorso (ragioni che ha riconosciuto nella memoria di costituzione).

Il comportamento del Comune di Giardini, pertanto, deve ritenersi assimilabile, pur se qualificato



diversamente dal resistente, ad un annullamento in autotutela dell'atto con il quale si è proceduto alla liquidazione della somma dovute a titolo di Peo al personale di ruolo. Ed è noto la Suprema Corte ha chiarito svariate volte che l'annullamento di atto amministrativo successivo alla proposizione del ricorso non può escludere la condanna alle spese giudiziali (dell'ente, evidentemente) ad eccezione del caso l'atto non sia stato annullato perché ritenuto manifestamente illegittimo (Cass. Civ., sez. trib., 26.10.2011, n. 22231).

La condanna alle spese del ricorrente, seppur esigua (anche se da parametrare con lo stipendio di un dipendente pubblico cat. "C", non si ruolo), oltre ad essere assolutamente contraria ai principi enunciati dalla Suprema Corte, suona come una vera e propria beffa.

E ciò anche perché il Comune di Giardini Naxos aveva chiesto un parere sulla questione ed era stato investito del problema diverse volte, da ultimo con l'atto stragiudiziario sottoscritto dal responsabile di zona della FP-CGIL e notificato in data 24.03.2011.

o

Pertanto, la sentenza si intende appellare, poiché illogica, nella parte motiva in cui pur assumendosi:

- che il Comune resistente ha riconosciuto le ragioni del ricorrente relativamente al riconoscimento dell'equiparazione del trattamento economico tra i dipendenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;
- che lo stesso Comune resistente ha ripetuto le somme erogate a titolo di progressione economica orizzontale dal 01.01.2009 al 30.09.2012 al personale di categoria B,

ha concluso affermando il principio di soccombenza ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese legali, senza tener conto:

- che la ripetizione delle somme erogate a titolo di Peo è avvenuta dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, malgrado lo stesso Comune resistente fosse a conoscenza da



tempo della vicenda, sicuramente dal 24.03.2011 (data di notifica dell'atto stragiudiziale indicato in narrativa);

- che il Comune resistente non ha neanche dedotto, in memoria, di aver ripetuto le somme erroneamente erogate ma ha affermato di non aver eseguito alcuna procedura selettiva senza chiarire in virtù di quale atto amministrativo ha erogato le somme ai dipendenti;

o

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata condannata parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 630,00, accogliendo, sul punto, la domanda avanzata da parte ricorrente o, in subordine, statuendo la compensazione tra le parti delle spese giudiziali;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il giudizio ha valore di € 630,00 ma che il ricorrente è esente per motivi reddituali.

Messina, 27.07.15

Avv. Giacomo Calderonio





R.G.: 592/2015
Cron. 5833/2015

Corte d'Appello Messina sez.Lavoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **CATARSINI BEATRICE**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno **28/11/2017** ore **09:00**

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

Notifica nei termini di legge.

13/08/2015

Messina

Il Presidente

Dott.ssa A. T. Rizzo

Depositato in Cancelleria il 13/08/2015

Il cancelliere
Heriberto Zangla



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Giuseppe Leonardi (C.F. LNRGPP62B017H), nato a Giarre l'11/02/1962, nomino e costituisco mio speciale procuratore l'avv. Giacomo Calderonio, conferendogli mandato a rappresentarmi e difendermi nel giudizio contro il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco e legale rappresentante, per l'appello contro la sentenza n. 1173/2015 emessa dal Tribunale di Messina in data 23/06/2015, con ogni più ampia facoltà, compresa quella di conciliare e di transigere, e per ogni sua fase e grado. Eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, via della Zecca n.18. Dichiaro altresì di avere ricevuto informativa sulla privacy di cui al D. Lgs n.196/2003.

Messina 27/07/2015


Vere Copia
Giuseppe Leonardi



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

L'avv. Giacomo Calderonio, C.F. CLDGCM64S12F158I, PEC giacomo.calderonio@pec.giuffre.it, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Messina, con studio in Messina, via della Zecca n.18, quale difensore del sig. Leonardi Giuseppe (C.F. LNRGPP62B11E017H), in virtù di procura rilasciata in data 27/07/2015,

notifico

ad ogni effetto di legge i seguenti documenti:

- ricorso innanzi la Ecc.ma Corte di Appello di Messina, sez. lavoro, del 27/07/2015,
- procura con atto separato del 27/07/2015,
- decreto di fissazione udienza del 13/08/2015,

tutti depositati e prodotti nel giudizio N.R.G. 592/15, Corte di Appello di Messina, sez. lavoro, al Comune di Giardini Naxos e per esso al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. Aurora Notarianni (C.F. NTRRFR63L45F888C), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013, all'indirizzo di posta elettronica auroranotarianni@pec.giuffre.it estratto dall'elenco INI PEC – Ministero dello Sviluppo Economico,

dichiaro

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente innanzi la Corte di Appello di Messina, sez. Lavoro, N.R.G. 592/15, e

attesto

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis D.L. 179/12, convertito in L.221/12, che gli atti notificati, ricorso innanzi la Ecc.ma Corte di Appello di Messina, sez. lavoro, la procura con atto separato, nonché il Decreto di fissazione udienza del 13/08/2015, sono copie informatiche degli stessi presenti nel fascicolo informatico N.R.G. 592/15 – Corte di Appello di Messina, sez. Lavoro, da cui sono stati estratti.

La presente relata di notifica è sottoscritta digitalmente

Messina 30/10/2017

Avv. Giacomo Calderonio



Al - 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2017

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. Lavoro – di Messina, proposto dal Sig.Leonardi Giuseppe avverso la Sentenza n. 1173/2015 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi alla Corte d'Appello – Sez. Lavoro – di Messina, proposto dal Sig.Leonardi Giuseppe avverso la**

Sentenza n. 1173/2015 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **414,39** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale

incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 230,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 205 DEL 08.11.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos 07.11.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di €...414.38.....sull'intervento Cap. 1245.....del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 07/11/17



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro




*Def. Prodi.
167*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente
Pancrazio Lo Turco



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

- è divenuta esecutiva il giorno
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
